



N. 1781-A

Relazione orale
Relatore SANTINI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 22 gennaio 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'interno**

(V. Stampato Camera n. 2449)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 2009*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1	<i>Pag.</i> 3
- articolo 2	» 31
- articolo 3	» 32
- articolo 4	» 33
- articolo 5	» 34
- articolo 6	» 37
- articolo 7	» 38
- articolo 8	» 43
- articolo 9	» 46
- articolo 10	» 49
- articolo 11	» 51
- articolo 12	» 54
- articolo 13	» 61
- articolo 14	» 64
- articolo 15	» 69
- articolo 16	» 70
- articolo 17	» 72
- articolo 18	» 84
- articolo 19	» 88
- articolo 21	» 90
- articolo 22	» 91
- articolo 23	» 144
- articolo 24	» 146
- articolo 25	» 148

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive».

1.13/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

All'emendamento 1.13, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

(Delega al governo per l'attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi, nonché a definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere la realizzazione di un mercato effettivamente concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, in particolare determinando condizioni favorevoli per la microgenerazione distribuita, l'autoproduzione, in particolare per le PMI, la cogenerazione e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia;

c) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati, collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema

nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzavano e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

i) promuovere, con particolare riferimento al settore del gas, le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale pre-

sentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti del trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzi età delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

n) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

1.13 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, aggiungere le seguenti:

«2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, aggiungere le seguenti:

«2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;».

1.13 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;».

1.2

CASOLI

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, aggiungere la seguente:

«2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/119/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere la creazione di un Organismo centrale di stoccaggio, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della vendita di prodotti petroliferi».

1.3

PEDICA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98178/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari».

1.4

PEDICA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«Direttiva 2007/249/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari».

1.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Assorbito

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari».

1.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dichiarato inammissibile

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

«2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente».

1.7

MARINARO, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – termine di recepimento: 24 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva “2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e pre-

vedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenerne;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del

trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

1.8

PEDICA

Respinto

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.9

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accolto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole».

1.10

DI GIOVAN PAOLO, ADAMO

Accolto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1.11/1 (v. testo 2)

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11/1 (testo 2)

BUBBICO, MARINARO

Accolto

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la re-

golarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;».

1.11/2

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sottoterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;».

1.11/3

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per il settore del gas naturale senza introdurre di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;».

1.11/4

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che i soggetti titolari della gestione delle reti operino in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che ero-

gano il servizio, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi *post* contatore, al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti;».

1.11/5

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) promuovere un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e individuando forme di separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas naturale;».

1.11/6

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;».

1.11 (v. testo 2)

TANCREDI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

«direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla rea-

lizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009,

nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro

e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73».

1.11 (testo 2) (v. testo 3)

TANCREDI, FLUTTERO

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE aggiungere le seguenti:

«2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di uti-

lizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con

i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *f*).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.»

1.11 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE aggiungere le seguenti:

«2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)*;

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più ele-

vati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

c) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

d) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

e) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

f) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

g) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

h) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

i) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

l) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

m) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.»

1.12

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse».

Art. 3.

3.1

PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.2

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano anche ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.**5.1**

PEDICA

Respinto

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

5.0.1 (v. testo 2)

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-ter. La Commissione:

- a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;
- b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;
- c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;
- d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione

del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". »

5.0.1 (testo 2)

MARINARO

Accolto limitatamente al comma 1, respinto per la parte restante

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", sono inserite le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-ter. La Commissione:

a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;

b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;

c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;

d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

e) esprime parere sui disegni di legge in esame presso le Camere in ordine al rispetto della normativa comunitaria"».

5.0.2

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "alle Camere" fino a: "loro ricezione," con le seguenti: "direttamente ai Presidenti delle Camere";

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Sui progetti di atti legislativi trasmessi alle Camere, i competenti organi parlamentari possono esprimere un parere motivato in merito alla loro conformità al principio di sussidiarietà. Tale parere è inviato, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi comunitari"».

Art. 6.**6.1**

BOLDI, SANTINI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) al comma 3-*bis* dell'articolo 15-*bis*, le parole: "comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti";

b-ter) all'articolo 15-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*ter*. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-*quater*. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi"».

Art. 7.**7.1 (v. testo 2)**

POSSA

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la dinamica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nelle sue diverse articolazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una Relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco di tutti i Consigli europei e Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date e dei principali *dossier* esaminati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle Istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La Relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito, della predetta partecipazione in termini di entità e di andamento;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La Relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2».

7.1 (testo 2)

POSSA

Accolto

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2».

7.2

PEDICA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e degli affari interni» aggiungere le seguenti: «alle politiche ambientali e in materia di occupazione».

7.0.1/1

MARINARO

Respinto

All'emendamento 7.0.1, al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e";

b) sopprimere il comma 3».

7.0.1 (v. testo 2)

BOLDI, SANTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - *(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)* – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e deve, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi"».

7.0.1 (testo 2)

BOLDI, SANTINI

Accolto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - *(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)* - 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi".».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea», con le seguenti: «infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

8.0.1

DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

7. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 18 milioni di euro per l'anno 2010.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

9. All'onere derivante dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura"».

8.0.2

DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura"».

8.0.3

DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

4. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro per l'anno 2010.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura"».

Art. 9.**9.1**

PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1° gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010"».

9.0.1

TANCREDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All'articolo 71-septies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituire l'ultimo periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso", con il seguente: "Per gli apparati destinati alla videoregistrazione da remoto, in cui la funzione di registrazione è attivata e gestita dalla persona fisica, il compenso di cui al presente comma è dovuto dal fornitore dell'apparato ed è costituito da una quota del prezzo pagato dalla persona fisica per l'apparato, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, determinato secondo i criteri applicati a tecnologie di registrazione equivalenti".».

9.0.2

PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso";

b) all'articolo 23, il comma 9 è abrogato».

9.0.3

PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso".».

9.0.4

PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

Art. 10.**10.1**

VALLARDI, MONTANI, PITTONI

Accolto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34».

10.0.1

GERMONTANI, FONTANA

Accolto*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

*(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88
- Legge Comunitaria 2008)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti"».

10.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR))

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito, nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
 - b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
 - c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
 - d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito"».
-

Art. 11.**11.1**

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera b), le parole: "progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché" sono soppresse»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "*6-bis*. La lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente: 'f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico'."».

11.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, MARINARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.0.1/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

Accolto

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i cri-

teri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

11.0.1

D'ALÌ

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. All'articolo 186, comma *7-ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

11.0.2

BOSCATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Maggioranza condominiale per interventi di efficienza energetica)*

1. Il comma 22 dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

"22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, le parole: 'con la maggioranza semplice delle quote millesimali', sono sostituite dalle seguenti: 'in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, terzo comma, del codice civile'."».

Art. 12.**12.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Delega al Governo per il recepimento», con la seguente: «Attuazione».

12.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui quali deve essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo è tenuto a non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Delega al Governo per il recepimento» con la seguente: «Recepimento».

12.2

TANCREDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE.

1-ter. Le modalità applicative di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alla direttiva indicata nel medesimo comma ed alle modifiche eventualmente apportate da direttive sopravvenute.

1-quater. È abrogato l'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e della direttiva 2008/92/CE» e, all'allegato B, sopprimere la direttiva 2008/92/CE.

12.14

ALICATA, GERMONTANI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

12.15

ALICATA, FLERES

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che le attività di staccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti».

12.3

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, MARINARO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di biossido di carbonio siano» inserire le seguenti: «svolte su terreni a rischio sismico molto basso,».

12.4

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MARINARO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «biossido di carbonia» aggiungere le seguenti: «, nonché le relative attività di trasporto,».

12.5

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, MARINARO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» fino alla fine, con le seguenti: «dalla Regione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di valutazione di impatto ambientale».

12.6

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MARINARO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti a seguito di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «, a seguito di valutazione di impatto ambientale svolta secondo le procedure fissate dalle norme nazionali e comunitarie e nel pieno rispetto delle competenze ordinarie delle Regioni e delle amministrazioni locali».

12.7

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «nonché, laddove previsto».

12.8

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.9

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.10

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.11

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ivi inclusa» con le seguenti: «ivi incluse la piena responsabilità del gestore per le attività di manutenzione, monitoraggio e controllo da svolgersi secondo un piano approvato dall'autorità competente, nonché».

12.12

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MARINARO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fase di post chiusura».

12.13

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, MARINARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le regioni, di concerto con i comuni e gli enti locali elaborano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'analisi dettagliata dei comuni a rischio sismico, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica)».

12.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato

III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;".

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, dopo l'allegato III è aggiunto il seguente:

"ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), e si basa sulle fonti d'informazione"».

Art. 13.**13.1**

FERRANTE, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARINARO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

13.0.1

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Accolto*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti)*

1. Al fine di incentivare la valorizzazione dei sottoprodotti delle attività agricole, di allevamento e forestali, all'articolo 183, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestale anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

2. Al paragrafo 1, lettera *d*), dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le parole: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto"».

13.0.2/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI,
MARINARO

Accolto

All'emendamento 13.0.2, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

13.0.2

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, VACCARI, PITTONI

Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

"*p)* Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera *a)*, bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

b) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati".

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottate ulteriori misure dirette a specificare i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, al sensi del comma 1».

Art. 14.**14.1**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

14.2

PEDICA

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

14.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

14.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Norma di interpretazione in materia di prestazioni accessorie)*

1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.2

FLUTTERO, VETRELLA, BOSCIETTO

Accolto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis.

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione, con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole: "allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegato 3, punto 4";

b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: "sorgenti luminose fluorescenti" sono sostituite dalle seguenti: "lampade a scarica";

c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: "o misto adeguato" sono sostituite dalle seguenti: "adeguato attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto deve, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento".

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo la parola: "produttore" sono inserite le seguenti: "che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare"; le parole: "delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato di cui all'articolo 15,";

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in materia di segreto industriale" sono inserite le seguenti: ", il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero".

3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008».

14.0.3

CASOLI, CASTRO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 1, 2, 4 e 5, accolto per la parte restante

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di tempo legale,
anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "tempo universale coordinato", eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et*

Mesures, istituito dalla Convenzione internazionale del metro, resa esecutiva con legge 26 dicembre 1875, n. 2875, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo I, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802;

b) "tempo legale", il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più;

c) "periodo dell'ora estiva", il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

2. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica, nella sua funzione di istituto metrologico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273 e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38.

3. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.

4. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale, utilizzati per funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. La sanzione amministrativa è applicata dalle Camere di commercio, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che la esercita tramite l'Ufficio competente per la metrologia legale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e alle Camere di commercio.

6. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.0.5

D'ALÌ, MARINARO

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norma di interpretazione autentica della previsione di cui al codice 15 01 06 dell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il codice 15 01 06, di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, corrispondente agli imballaggi in materiali misti, si interpreta nel senso che esso identifica i rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, in particolare carta, plastica, vetro, metallo, legno, tra loro raggruppati, e conseguentemente i rifiuti da esso identificati rientrano nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 9 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto mini steri al e 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998».

14.0.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Armonizzazione dell'Iva sul turismo)

1. Al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle prestazioni di cui al numero 120) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Art. 15.

15.1

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

15.2

PEDICA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

Art. 16.**16.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, contenente il fascicolo della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

16.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.1

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 1198/2006)

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dare corso agli adempimenti necessari ad evitare il disimpegno automatico dal bilancio di risorse relative ad un programma di sviluppo rurale, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, qualora, sulla base delle dichiarazioni di spesa fornite alla Commissione europea dagli Organismi pagatori riconosciuti, risulti che il livello dei pagamenti raggiunto al 31 marzo 2010 non costituisca almeno l'80 per cento della dotazione finanziaria pubblica complessiva del biennio 2007-2008, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1290/2005 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con decreto, il Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013.

2. Il Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, nel quale gli attuali programmi di sviluppo rurale regionali confluiscono per costituire un'articolazione operativa, redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, è provvisto di uno specifico piano di finanziamento predisposto secondo le indicazioni di cui alla lettera g) del suddetto articolo, il cui ammontare è costituito dall'insieme delle dotazioni finanziarie degli attuali programmi di sviluppo rurale regionali.

3. Qualora il disimpegno di risorse comunitarie assegnate ai sensi della richiamata normativa, ovvero destinate ai pagamenti di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo della pesca (FEP), sia imputabile ad amministratori o dipendenti pubblici, la procura della Corte dei conti procede alle verifiche e alle eventuali contestazioni di competenza.

4. Gli amministratori o i dipendenti pubblici che, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle richiamate normative, abbiano agito con dolo o colpa grave, sono soggetti a responsabilità contabile.».

Art. 17.**17.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, TEDESCO, RANDAZZO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine».

17.3 (v. em. 17.0.2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.4 (v. em. 17.0.3)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura,

mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.0.1

VALLARDI, MONTANI

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2005.

3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III del citato regolamento (CE) n. 1234/2007.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione e di cui al comma 1 in maniera

difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno 60 carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.2 (già em. 17.3) (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e in-

tegrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

17.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

17.0.3 (già em. 17.4) (v. testo 2)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la

concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.0.3 (testo 2)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acqui-

sito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

Art. 18.**18.1**

VALLARDI, MONTANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti, prevista dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987».

18.2

VALLARDI, MONTANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lett. e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA. Detto versamento estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

18.3

VALLARDI, MONTANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una completa applicazione al Capo III Sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, nonché per completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, è favorito l'effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, attraverso la destinazione delle risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

18.4

PICCIONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sostituire le parole: "entro cinque anni" con "entro sei anni"».

18.5

VALLARDI, MONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta", sono sostituite con le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per due volte"».

18.0.1

VALLARDI, MONTANI, PITTONI

Accolto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le san-

zioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del citato regolamento (CE) n. 617/2008;

f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 617/2008;

g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 617/2008.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 19.**19.0.1**

VALLARDI, MONTANI, PITTONI

Accolto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007)

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "regolamento (CE) 12 giugno 2001 n. 1148/2001 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007";

d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro";

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) 28 ottobre 1996 n. 2200/96 del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 113 e 113-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni";

f) all'articolo 4, comma 2, le parole: "all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni"».

19.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.».

Art. 21.**21.1**

FASANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, letto *b*), capoverso 3-ter, dell'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, sostituire le parole: "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime" con le seguenti: "del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprimono"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e dell'attuazione della direttiva 2002/58/CE».

Art. 22.**22.0.1**

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis";

b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: "lettere b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), b-bis), d) ed e)".».

22.0.2

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contro misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi)

1. Agli oneri derivanti dagli adempimenti degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registra-

zioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3281/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 22-ter.

1. Agli oneri derivanti dagli adempimenti degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3281/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

22.0.3 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre

2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera *d*), che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte dal gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

d) designare l'autorità di vigilanza indipendente, anche mediante l'individuazione di un organismo pubblico già esistente, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

f) attribuire all'autorità di vigilanza indipendente, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capa-

cià aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità di vigilanza indipendente;

h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di vigilanza indipendente che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE».

22.0.3 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traf-

fico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera *d*), che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte dal gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione de-

vonno risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;

h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE».

22.0.3 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera d), che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte dal gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva

2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;

h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE».

22.0.4/1

BUBBICO, MARINARO

Respinto

All'emendamento 22.0.4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «rendendolo fruibile per tutti i cittadini e per tutti i territori».

22.0.4/2

ZANETTA, GALLO

Ritirato

All'emendamento 22.0.4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Definire le modalità più appropriate ed efficienti per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, tra-

sparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato».

22.0.4 (v. testo 2)

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'offerta del servizio universale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato;

b) garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relativamente ai servizi universali forniti e ai fornitori di servizi postali la conoscenza dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale;

c) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate;

g) garantire l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diventi effettiva.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.0.4 (testo 2)

ZANETTA, GALLO

Respinto

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'offerta del servizio universale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato;

b) garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relativamente ai servizi universali forniti e ai fornitori di servizi postali la conoscenza dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale;

c) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

f) garantire l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diventi effettiva.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.0.5/1

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

Respinto

All'emendamento 22.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.0.5 (v. testo 2)

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo, il Governo applica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal gennaio 2010, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti, dello 0,5 per cento per i primi 8 anni e l'1 per cento per gli ultimi due anni fino al raggiungimento della quota, al 2020, del 10 per cento;

c) nelle eventuali more di recepimento della direttiva di cui al punto a), e ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 6,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico».

22.0.5 (testo 2)

FLUTTERO, VETRELLA

Respinto*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il Governo applica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota mi-

nima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti dello 0,5 per cento per i primi tre anni;

c) per gli anni successivi al 2012, gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti sono determinati in base ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi derivanti dall'attuazione della direttiva 2009/28/CE».

22.0.6/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI, MARINARO

Assorbito

All'emendamento 22.0.6, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

22.0.6

ZANETTA, MALAN

Assorbito

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p), è sostituita dalla seguente:

"p). Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana"».

22.0.7

ASCIUTTI, ZANETTA

Ritirato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 185, comma 1, lettera c), le parole: "attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui", sono sostituite dalle seguenti: "attività di manutenzione dei corpi idrici superficiali";

b) All'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-ter). I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali e i fanghi di laghi laminari provenienti dalle attività di gestione delle acque superficiali, o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti".

c) All'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, in fine, dopo le parole: "reagenti non naturali", aggiungere le seguenti: "nonché i limi di lavaggio derivanti dall'attività di cava, i materiali litoidi, i sedimenti e i

fanghi estratti da corpi idrici superficiali diversi da quelli indicati all'articolo 185, comma 1, lettera c) e c-ter)».

22.0.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINARO

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri difettivi:

a) prevedere l'utilizzo del termine "lavoro interinale", al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;

b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uni formando la disciplina in oggetto;

d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite il confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;

e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;

f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;

g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione

di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima».

22.0.10 (v. testo 2)

CURSI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di

cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia".

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso».

22.0.10 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente

è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998".

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso».

22.0.11 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera *bb*), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,"».

22.0.11 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'uti-

lizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono inserite le seguenti: ", previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla data della loro entrata in vigore".

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distuggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

22.0.11 (testo 3)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

b) al comma 5, dopo le parole: "prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE ", sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva 79/409/CEE";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo

1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono inserite le seguenti: ", previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla data della loro entrata in vigore".

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

22.0.12

PINZGER, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE";

c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di

cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione";

d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate";

e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea";

f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: "de-tenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,"».

22.0.13

PITTONI

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della 'Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Com-

missione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE",

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,"».

22.0.14

BOLDI, PITTONI

Accolto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

"15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso"».

22.0.15

BARBOLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il comma 6 è soppresso.

2. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui».

22.0.16 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o che ne ha la disponibilità";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

d) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse.", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è premessa la seguente: "congruo"».

22.0.16 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o che ne ha la disponibilità";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

d) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse.", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

2) al comma 2, alle parole: utile da determinare, è premessa la seguente: "congruo"».

22.0.17 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e dalle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio

di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati ai seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato

I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione

alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a)».

22.0.17 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare

gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati ai seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con

precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera *c)*, la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli ob-

blighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a)».

22.0.18

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:

"h) che, nella partecipazione alla gara, non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti dalla legge o dal bando a pena di esclusione perché necessari all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione previsti dal presente articolo, ovvero presentano documenti o dichiarazioni falsi;

h-bis) nei cui confronti risulta, dal casellario informatico presso l'Autorità, una iscrizione per omessa o falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o nel procedimento di rilascio della attestazione SOA. L'iscrizione è causa di esclusione se effettuata nei 365 giorni che precedono la data di

pubblicazione del bando ovvero, nelle procedure senza bando, di invio dell'invito. L'Autorità, ricevute dalle stazioni appaltanti le segnalazioni di omesse o false dichiarazioni, ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico se ritiene che le dichiarazioni siano state omesse o rese con dolo o siano gravemente colpevoli in considerazioni della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della omessa o falsa dichiarazione. L'iscrizione ha la durata di un anno, decorso il quale va cancellata e perde comunque efficacia"».

22.0.19 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di attuazione della decisione 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come modificata della decisione 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione 1692/96/CE, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, di cui alla comunicazione della Commissione, del 22 gennaio 2009, sul quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01).

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione

1692/96/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle regioni o dalle amministrazioni locali ovvero autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici».

22.0.19 (testo 2)

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di attuazione della decisione 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 884/2004/CE, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione 1692/96/CE, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finan-

ziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione 1692/96/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipolino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle Regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle regioni o dalle amministrazioni locali ovvero autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici».

22.0.20

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, lettera *c)*, numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di quattordici anni";

2) al comma 2, lettera *c)*, numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di quattordici anni";

b) all'articolo 17, comma 1, le parole: "per un periodo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di quattordici anni"».

22.0.21

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle

relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

22.0.22 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), il periodo: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;» è sostituito dal seguente: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;»;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento;»;

4) la lettera m-bis) è soppressa.

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«I-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, o da

altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ordina l'iscrizione nel casellario informatico ai fini del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del periodo precedente, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

22.0.22 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), il periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" è sostituito dal seguente: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;"

3) alla lettera g), dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" è inserita la seguente: "gravi";

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;"

4) la lettera m-bis) è soppressa.

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"I-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

22.0.22 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;"

3) alla lettera g), dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" è inserita la seguente: "gravi";

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;"

5) la lettera m-bis) è abrogata.

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"I-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

22.0.23/1

MARINARO

Respinto

All'emendamento 22.0.23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai prodotti finiti, realizzati nelle navi di cui al comma 1, si applica la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tracciabilità».

22.0.23

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

3. Sono, altresì, a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, che nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento».

22.0.24 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro";

c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: ", o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 2 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti".».

22.0.24 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro";

c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: ", o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2-bis";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti".».

22.0.25

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

a) All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

"b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi".

b) All'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale".

c) All'articolo 107; comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la lettera a) è soppressa, e alla lettera b) le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e", sono soppresse.

d) All'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "di effettivo servizio", sono inserite le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto".

e) All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado".

f) All'articolo 109-*bis*, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "relazioni biennali"; sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali".

g) Al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/178/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire", sono inserite le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale", e le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni".

h) La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b), dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito delle dotazioni di organico vigenti e senza nuovi oneri per l'erario, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1
(di cui al 3° comma, lettera b)
dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

**Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica
e le funzioni all'estero**

Gradi	Funzioni
<i>Ambasciatore</i>	Capo di rappresentanza diplomatica
<i>Ministro plenipotenziario</i>	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1ª classe Capo di consolato generale (*)
<i>Consigliere di ambasciata</i>	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)
<i>Consigliere di legazione</i>	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di la classe (*) Capo di consolato di la classe (***)
<i>Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado</i> o <i>Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado</i>	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe Console presso consolato generale (*) Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Nel quadro delle attività dell'istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, cOffiWlque, rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è

aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

4. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

22.0.26

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rimborso dell'IV A nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

1. Per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, relativamente all'onere derivante dall'IV A non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, si provvede mediante le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. L'onere a carico del Fondo di rotazione non potrà superare l'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.

3. L'Organismo Pagatore AGEA è autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA nel quadro delle operazioni finanziarie attuate nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, attraverso l'istituzione di un Fondo speciale IVA, presso il quale confluiscono le risorse del Fondo di rotazione».

22.0.27

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del citato regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo estendendo all'uopo le disposizioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 23.**23.7**

IL GOVERNO

Accolto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.»

23.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

23.2

PEDICA

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

23.3

IL RELATORE

Assorbito

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Assorbito

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.5

PEDICA

Assorbito

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, LUSI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettere a)», inserire le seguenti: «,c)».

Art. 24.**24.0.1**

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis.

1. Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04 per cento del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.

Art. 24-ter.

1. Per gli esercizi commerciali destinati a ricevere pagamenti dai consumatori, è introdotta un'imposta pari ad euro 50,00 (cinquanta), qualora gli stessi non si dotino di strumenti atti ad effettuare le transazioni attraverso monetica. Termini e modalità di applicazione dell'imposta sono determinati attraverso regolamento attuativo da emanarsi entro il 30 giugno 2010.

Art. 24-quater.

1. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contempli obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato "soddisfatti o rimborsati" ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).

Art. 24-quinquies.

1. Ai fini del godimento del provvedimento in favore dell'Istituto di credito, il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:

a) le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;

b) la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;

c) la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;

d) qualora la dichiarazione di cui al punto *c)* venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione);

e) il monte delle transazioni sulle quali sarà calcolato il beneficio in favore dell'Istituto di credito, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

Art. 24-sexies.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 25.**25.0.1**

PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di cri-

teri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale».

25.0.2

PEDICA

Respinto

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)

1. In attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni, l’obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell’articolo 41 del medesimo decreto legislativo».

25.0.3

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 25, aggiungere i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni di contrasto al furto d’identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo)

1. È istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione del furto d’identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 25-ter), di seguito denominato "archivio", e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

a) rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) servizi a pagamento differito erogati dai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo;

c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.

5. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati "aderenti":

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

d) le imprese di assicurazione;

e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) servizi assimilabili alla pre-

venzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP;

f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, aventi capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.

7. Al fine di monitorare il comparto e di fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge, nell'ambito del sistema di prevenzione è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, all'elaborazione e allo studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Al gruppo di lavoro partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori nonché rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie. Al gruppo di lavoro può essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. La relazione comprende inoltre un'apposita sezione contenente i risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*), comma 3. L'UCAMP, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante

l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 25-ter) - (Finalità e struttura dell'archivio) - 1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato "interconnessione di rete", consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 25-*quater*), detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato "modulo informatico centralizzato", memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-*bis*), comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

c) il terzo, denominato "modulo informatico di allerta", memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

2. I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati, secondo le modalità stabilite dai decreti di cui agli articoli 25-*septies*) e 25-*octies*), agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP.

3. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 25-*bis*), comma 6, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 25-quater) - (Dati oggetto di riscontro) – 1. Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relative ai dati contenuti in:

- a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;
- b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;
- c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;
- d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 25-octies).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, sentito l'UCAMP, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 25-quinquies) - (Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti) – 1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 25-quater), comma 1.

2. Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 25-septies). Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 25-sexies).

3. I costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti. A tali fini trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi da 196 a 203 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di compiti e funzioni del Garante per la sor-

veglanza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 25-sexies) - (Disposizioni finanziarie) - 1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità revisionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

Art. 25-septies) - (Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 25-quater), le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 25-bis), comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-bis), comma 8;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 25-quater);

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 25-quater) sono comunicati e gestiti ed è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 25-quinquies), comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'art. 25-quinquies), comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

e) sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-bis), comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

4. All'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le opere, i servizi e le forniture destinati ad atti-

vità" sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze,".

Art. 25-octies) - (Sistema di prevenzione nel settore assicurativo) -

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 25-septies), comma 1, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo di cui all'articolo 25-quinquies), comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

25.0.4

Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riscossione)

1. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e così sostituito:

"7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società per effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione sopra i 200000 abitanti è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento dei predetti servizi per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I

soggetti che hanno attualmente in corso affidamenti di servizi per enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti devono adeguare, se inferiore, il proprio capitale sociale"».

25.0.5

Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riscossione)

1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, è abrogato».

25.0.6

Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Concorsi pronostici)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 è soppresso e così sostituito: "1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e alle Regioni, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in ciascuna regione. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.”».
